



COMUNE DI SORGONO  
(Provincia di Nuoro)



# **Regolamento di funzionamento e gestione del Teatro Comunale “Salvatore Murgia”**

Approvato con deliberazione  
Del Consiglio Comunale n.3 del 17.02.2012  
Modificato con delibera del  
Consiglio Comunale n.7 del 9.05.2012



# *Comune di Sorgono*

*Provincia di Nuoro*

---

## **Regolamento di funzionamento e gestione del Teatro Comunale "Salvatore Murgia"**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17 febbraio 2012)  
(Artt. 9, 10 e 11 modificati con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 9 maggio 2012)

### **Art. 1 – Oggetto**

Il Teatro Comunale "Salvatore Murgia", in quanto struttura di proprietà comunale, deve essere utilizzato nei modi e nelle forme stabilite dal presente regolamento, in modo da valorizzarne l'utilizzo da parte della comunità e da salvaguardarne, nel contempo, l'integrità. Gli spazi in esso contenuti saranno utilizzati per proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, convegni e manifestazioni che, a giudizio dell'amministrazione comunale, siano ritenute di interesse o di notevole importanza per la crescita culturale, sociale, turistica ed economica del paese.

### **Art. 2 – Ambito del regolamento**

Il presente regolamento disciplina la gestione, il funzionamento, le forme e le modalità di utilizzo, sia diretta che indiretta, del teatro, nelle more dell'espletamento di una gara d'appalto per la gestione complessiva della struttura.

### **Art. 3 – Modalità di gestione**

Il teatro comunale può essere gestito secondo le seguenti forme:

- 1) Direttamente dal Comune;
- 2) Tramite la concessione in gestione a terzi, previo esperimento di adeguata procedura di evidenza pubblica, dell'intera struttura o di specifici servizi, e secondo le modalità opportunamente regolamentate da apposita convenzione con il concessionario individuato;
- 3) Tramite la concessione dell'uso temporaneo della struttura a soggetti terzi, pubblici o privati, per giorni ovvero periodi di tempo limitati, e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

### **Art. 4 – Gestione diretta**

Il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale ed amministrativa, utilizza direttamente il teatro, per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, proiezioni ovvero iniziative dallo stesso organizzate o promosse. L'utilizzo del teatro di cui al presente articolo ha carattere prevalente e prioritario rispetto agli altri, anche e soprattutto ai fini della determinazione del calendario di disponibilità della struttura.

### **Art. 5 – Programmazione ed attività relative alla gestione diretta della struttura**

Le attività, le manifestazioni ed in genere tutte le iniziative di cui al precedente articolo 4, vengono periodicamente programmate e calendarizzate dall'Amministrazione. L'Ufficio comunale

competente cura l'istituzione e la tenuta di un registro annuale delle prenotazioni, da utilizzarsi sia da parte dell'Amministrazione che da parte di terzi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'atto di donazione dell'immobile (Repertorio n. 202233 – Raccolta n. 22656), la Parrocchia S. Maria Assunta di Sorgono avrà priorità, nei confronti di terzi richiedenti, di utilizzare la struttura.

#### ***Art. 6 – Concessione in gestione a terzi del teatro***

E' ammessa la concessione in gestione a terzi del teatro previa Deliberazione del Consiglio Comunale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 42 lett. e del Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.. Successivamente alla Deliberazione Consiliare, gli uffici competenti provvedono all'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario, il quale dovrà sottoscrivere un'apposita convenzione che disciplini in ogni loro aspetto i rapporti tra il Comune ed il concessionario. La predetta convenzione viene stipulata in modo tale da garantire al Comune un'adeguata e congrua disponibilità, a titolo gratuito, della struttura per l'utilizzazione diretta della medesima, secondo quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento. Ai fini dell'affidamento in gestione di cui al presente articolo e della stipula delle relative convenzioni, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di apposita consulenza fornita da professionisti od organismi specializzati nel settore.

#### ***Art. 7 – Concessione in uso temporaneo del teatro a terzi***

Il teatro può essere concesso in uso temporaneo ad enti, comuni, associazioni pubbliche o private nonché persone fisiche che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, proiezioni, premiazioni, iniziative, convegni purché non lesivi ovvero contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica del comune e purché non contrarie all'ordine pubblico o tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale. Qualora le date richieste per l'utilizzo coincidano con quelle richieste per manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, queste ultime hanno diritto di precedenza. L'uso del teatro non può essere concesso per cerimonie private di qualsiasi natura (matrimoni, battesimi, compleanni, feste da ballo e simili).

La concessione del teatro è negata a coloro che in occasione di una precedente concessione in uso temporaneo non abbiano correttamente rispettato gli obblighi derivanti dalla stessa

#### ***Art. 8 – Classificazione delle richieste di uso del teatro***

Ai fini della concessione in uso temporaneo del teatro si evidenziano, in ordine alle finalità della manifestazione ovvero dell'iniziativa per la quale viene inoltrata la richiesta, le seguenti ipotesi:

- 1) Concessione richiesta da soggetto pubblico o privato per manifestazione/iniziativa con scopo lucrativo (commerciale promozionale, e/o con bigliettazione autonoma)
- 2) Concessione richiesta da soggetto pubblico o privato per manifestazione/iniziativa senza scopo lucrativo (benefico, sociale, culturale, informativo senza bigliettazione autonoma) o rivolta a categorie sociali quali anziani, disabili, minori e studenti.

#### ***Art. 9 – Concessione in uso temporaneo a titolo oneroso***

Il teatro viene concesso in uso temporaneo, di regola, a titolo oneroso. Il richiedente è tenuto a corrispondere al Comune il relativo canone di utilizzo e una cauzione che verrà restituita a seguito

di verifica effettuata dal Responsabile o suo delegato. L'importo del canone di utilizzo del teatro e della cauzione sono stabiliti annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

#### ***Art. 10 – Concessione in uso temporaneo a titolo gratuito***

Il teatro può essere concesso in uso temporaneo a titolo gratuito qualora richiesto da enti, associazioni pubbliche o private, nonché persone fisiche che ne facciano richiesta per manifestazioni o iniziative senza scopo lucrativo, tra quelle indicate al punto 2) dell'art. 8.

L'uso gratuito può essere concesso esclusivamente per il giorno stabilito per la realizzazione della manifestazione/iniziativa ed eventualmente per il giorno delle prove ad essa collegato.

La concessione in uso gratuito non esime dall'obbligo del versamento della cauzione, nonché dal concorso alle spese di gestione per i giorni di utilizzo come previsto dall'art. 5 dello Statuto comunale.

L'importo della cauzione e del concorso alle spese di gestione del teatro sono stabiliti annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

#### ***Art. 11 – Uso con patrocinio***

Nel caso di iniziative, tra quelle indicate al punto 1) dell'art. 8, promosse da enti, associazioni pubbliche o private, nonché persone fisiche, e patrocinate dall'amministrazione comunale per le finalità di carattere culturale, sociale, turistico - promozionale e sportive, l'amministrazione applicherà la tariffa ridotta al 50%.

#### ***Art. 12 – Procedura per il rilascio della concessione in uso temporaneo del teatro***

Le richieste di concessione in uso temporaneo del teatro, redatte tassativamente in forma scritta in conformità a quanto previsto nell'art. 14 del presente regolamento, vengono inoltrate all'Ufficio competente del Comune, il cui Responsabile esprime, anche in via informale, parere preventivo in ordine alla disponibilità della struttura per la giornata richiesta, nonché alla realizzabilità tecnico - operativa della manifestazione o iniziativa cui si riferisce la richiesta. Il richiedente l'uso del teatro sottoscrive, unitamente alla propria richiesta, una dichiarazione di presa visione del presente regolamento. Successivamente, il Responsabile del procedimento provvederà, nel rispetto delle norme previste nel presente regolamento, ad emettere provvedimento autorizzatorio per l'uso della struttura con indicazione della misura del canone da applicare.

#### ***Art. 13 – Concomitanza dei periodi di concessione***

Qualora pervengano più richieste di utilizzo del teatro per giornate o periodi concomitanti, è stabilita la priorità sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di concomitanza di manifestazioni di particolare interesse per la comunità, l'Amministrazione si riserva di effettuare, eventualmente anche in contraddittorio con le parti interessate, le opportune valutazioni in merito alla precedenza da accordare.

#### ***Art. 14 – Domanda di concessione in uso temporaneo***

La domanda di concessione in uso del teatro deve pervenire all'Ufficio Competente almeno 15 giorni prima della data richiesta per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa e deve contenere:

- a) Generalità complete e recapito anche telefonico della persona o delle persone responsabili della manifestazione o iniziativa con le quali l'Amministrazione dovrà rapportarsi per ogni richiesta di adempimento precedente, concomitante o susseguente la manifestazione o iniziativa medesima;
- b) Precisa indicazione del periodo per il quale si richiede la disponibilità dei locali;
- c) Gli scopi per cui l'uso dei locali viene richiesto;
- d) La dichiarazione di manleva dell'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'uso dei locali concessi;
- e) La dichiarazione di piena ed incondizionata assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, ai locali ed al patrimonio comunale cagionati in dipendenza e a causa dello svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- f) Dichiarazione di accettazione specifica ed incondizionata delle norme del presente regolamento di cui deve dichiararsi altresì di aver preso completa conoscenza;
- g) Dichiarazione di accettare eventuali condizioni cui la concessione dovesse venir sottoposta dall'Amministrazione.

Non è ammessa la presentazione di richieste cumulative presentate con la finalità di acquisire la disponibilità della struttura a cadenza fissa e periodica (es. tutti i sabati di un certo periodo). Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima dei 60 giorni antecedenti l'evento per il quale la struttura è richiesta. E' inoltre ammessa la presentazione delle domande anche oltre il termine di cui al 1° comma purché l'istante fornisca idonea documentazione scritta comprovante l'esigenza sopravvenuta.

#### ***Art. 15 – Oneri del concessionario***

Incombe sul concessionario l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di utilizzo e il versamento della cauzione.. Sono altresì a carico del concessionario le spese relative a tutto quanto si renda necessario per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa. In relazione al tipo di manifestazione o iniziativa potrà essere richiesta la stipulazione di apposito contratto di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi, furti ed inadeguato uso di materiale, attrezzature e beni ed eventuali danni a persone, o quant'altro verrà collocato nei locali del teatro dai sopracitati soggetti.

Sono, inoltre, a carico del concessionario le eventuali autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legge per la realizzazione delle iniziative promosse. È assolutamente vietato usare i locali per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella richiesta di concessione d'uso, nonché di consentire l'ingresso ad un numero di spettatori superiore ai posti autorizzati, con conseguente responsabilità del concessionario in caso di inosservanza.

L'introduzione e l'utilizzo, nei locali del teatro, di attrezzature, strumenti ed allestimenti di scena di proprietà di terzi, deve essere espressamente specificata nella domanda di concessione, allegando tutte le eventuali certificazioni previste dalla legge.

#### ***Art. 16 – Versamento canone di concessione e della cauzione***

Il canone e la cauzione devono essere integralmente versati dal concessionario presso la Tesoreria Comunale entro 2 giorni antecedenti la data richiesta per lo svolgimento della

manifestazione. Del versamento deve essere data prova all'Ufficio competente del Comune mediante consegna di copia della ricevuta di pagamento, nei termini di cui sopra.

#### ***Art. 17 – Responsabilità del concessionario***

L'amministrazione non assume in ogni caso alcuna responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali danni a cose e persone che si verificassero nei locali messi a disposizione prima, durante ed al termine della manifestazione. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non provvederà ad effettuare risarcimenti di danno, di eventuali disfunzioni degli impianti, dei servizi e/o utenze. Il concessionario è personalmente e direttamente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla S.I.A.E., di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato.

Il concessionario è responsabile nei confronti del Comune di eventuali danni causati alla struttura, agli arredi e agli impianti del teatro durante l'intero periodo di concessione d'uso, ed è anche responsabile del corretto comportamento del pubblico sia all'interno che nella pertinente area esterna. L'amministrazione Comunale nel caso si riscontrino dei danni ne richiederà il risarcimento direttamente al concessionario

#### ***Art. 18 – Rinuncia all'uso del teatro***

In caso di rinuncia da parte del concessionario allo svolgimento della manifestazione o iniziativa, si darà luogo alla restituzione del canone di concessione già versato, purché la relativa comunicazione di rinuncia pervenga almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'evento.

#### ***Art. 19 – Revoca, sospensione o rinvio***

L'Amministrazione si riserva l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca della concessione, per sopravvenute esigenze relative alle eventuali modificazioni della programmazione artistica o a sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di pubblico interesse in genere. Nel caso di cui al precedente comma al concessionario viene restituito il canone di concessione già pagato mentre è escluso ogni tipo di risarcimento o indennizzo. L'Amministrazione può sospendere ovvero rinviare ad altra data lo svolgimento della manifestazione, qualora fosse per qualsiasi motivo ritenuto necessario od opportuno, o per cause di forza maggiore, ancorché sia già stata rilasciata la concessione, senza che vi possa essere alcuna pretesa di risarcimento.

#### ***Art. 20 – Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione della deliberazione di approvazione.